

visto,
autorizza la vendita alle condizioni proposte dal liquidatore e condivise dal cg
05/06/2026

AVV. STEFANO GOTTUSO
Patrocinante in Cassazione
Piazza Gullo, 43 – 87100 Cosenza
tel. e fax 0984.481345
e-mail: stefano.gottuso@tiscali.it
pec: avvstefanogottuso@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

CONCORDATO PREVENTIVO: SILC S.p.A. (n. 3/16 R.C.P.)

GIUDICE DELEGATO: Dott.ssa Giuliana Gaudiano

**OGGETTO: relazione ex art. 185 L.F. al G.D. su esito
comunicazione del 22.04.2026 ai creditori ed alla società debitrice.**

Ill.mo Sig. Giudice Delegato,

il sottoscritto Avv. Stefano Gottuso, nella qualità di Commissario
Giudiziale della procedura concorsuale in epigrafe,

p r e m e s s o

- che in data 30.03.2026 il Liquidatore ha riferito in ordine all'attività espletata nel periodo dal 05.06.2025 al 27.03.2026 ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione in considerazione dell'esito negativo del nono tentativo di vendita del 21.01.2026;
- che il Liquidatore ha evidenziato la mancata presentazione di offerte per i lotti da 1) a 6), nonostante l'ulteriore ribasso del prezzo base nell'ultimo avviso di vendita ed ha confermato agli organi della procedura ed ai creditori l'impossibilità di eseguire il piano di concordato e di realizzare la soddisfazione delle posizioni creditorie secondo le percentuali proposte nella domanda di concordato oggetto di omologa;
- che alla luce dell'assenza d'interesse per i beni posti in vendita di maggior valore, per i quali non si è avuta alcuna manifestazione d'interesse (lotti 1, 4, 5 e 6), e dell'assenza d'interesse per la palazzina uffici (lotto 2) interessata dallo smottamento del terreno sottostante, il Liquidatore ha proposto di porre in vendita il complesso produttivo con

una ulteriore riduzione del 25% per tutti i lotti nel prossimo esperimento d'asta;

- che, inoltre, il Liquidatore ha dichiarato di ritenere opportuna la vendita in un unico Lotto dei beni attualmente compresi nei lotti 1, 4, 5 e 6 (rispettivamente: capannoni industriali piazzali e tettoie);

- che il Liquidatore ha evidenziato che i creditori maggiormente penalizzati saranno quelli chirografari, perché, qualora il valore di vendita dovesse risultare insufficiente a garantire la somma indicata nel piano omologato, vedranno ridotta o azzerata la loro percentuale di soddisfazione del credito prevista con l'omologa;

- che il Liquidatore ha altresì evidenziato che anche alcuni creditori privilegiati corrono il rischio di vedere ridotto o azzerato il proprio credito concordatario, poiché, in caso di liquidità insufficiente, si dovrà procedere al riparto delle somme disponibili secondo la graduazione dei privilegi prevista dalla legge;

- che nella detta relazione il Liquidatore ha motivato l'esigenza di proseguire l'esecuzione del piano concordatario nonostante con il ricavato delle vendite non si riesca a soddisfare i creditori concordatari nella misura indicata nella proposta, e ciò nell'interesse degli stessi creditori che dall'alternativa liquidatoria fallimentare non conseguirebbero un migliore soddisfacimento delle loro pretese;

- che il Liquidatore ha ribadito che la dichiarazione di fallimento andrebbe comunque ad incidere negativamente sugli interessi dei creditori, considerato l'aumento delle spese collegate alla procedura fallimentare e l'impossibilità d'incrementare l'attivo da porre in vendita, dato che il piano concordatario della SILC S.p.A. prevede

l'alienazione dell'intero patrimonio societario per la soddisfazione del ceto creditorio;

- che il Liquidatore ha proposto di procedere ad un ulteriore esperimento di vendita con un ribasso del 25% per tutti i lotti e di porre in vendita in un unico lotto i beni di cui ai lotti 1-4-5-6;

- che, in particolare, il Liquidatore ha proposto la vendita del complesso industriale "non in esercizio" ad un prezzo base complessivo di € 782.524,63 con la seguente suddivisione in lotti:

Lotto n. 1 (Capannoni immobili industriali piazzali e tettoie, Linea Tegole, Linea Forati e Attrezzatura comune linea tegole e forati) = € 746.541,68; **Lotto n. 2** (Palazzina Uffici) = € 30.396,78; **Lotto n. 3** (Mobili arredi e Attrezzatura ufficio) = € 5.586,17;

- che il Liquidatore ha chiesto d'informare i creditori della possibile evoluzione della procedura affinché possano esprimere il loro consenso alla continuazione dell'esecuzione del concordato, accettando implicitamente la possibilità che all'esito degli esperimenti di vendita possano realizzarsi ricavi inferiori a quelli ipotizzati nel piano concordatario omologato, oppure, in alternativa, possano proporre la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 186 L.F. e chiedere la dichiarazione di fallimento della SILC S.p.A.;

- che con decreto del 03.04.2026 il Giudice Delegato, preso atto delle valutazioni espresse dal Liquidatore, ha disposto a cura del Commissario il deposito entro venti giorni di una relazione ex art. 185 comma 1 L.F. in ordine alla prosecuzione della procedura concordataria, l'immediata comunicazione a tutti i creditori ed alla società debitrice delle relazioni del Liquidatore e del Commissario ed il

successivo deposito di una relazione del Commissario al G.D., decorsi trenta giorni dalla comunicazione ai creditori ed alla società debitrice;

- che, in data 20.04.2026, con relazione sulla prosecuzione del concordato ex art. 185 comma 1 L.F., il sottoscritto Commissario Giudiziale ha espresso parere favorevole a quanto prospettato dal Liquidatore, considerato il fatto che la proposta ai creditori della debitrice S.I.L.C. S.p.A., approvata ed omologata, riguarda un concordato preventivo liquidatorio pieno con cessione dei beni e che con l'alternativa liquidatoria fallimentare non si realizzerebbe un migliore soddisfacimento delle pretese creditorie e si aggiungerebbero le spese della procedura fallimentare;

- che con comunicazione del 22.04.2026 inviata a tutti i creditori oltre che alla società debitrice il sottoscritto Commissario, visto che non si sono verificati presupposti per l'annullamento o per la revoca del concordato, ha invitato espressamente tutti i creditori a pronunciarsi in merito alla eventuale volontà di chiedere al Tribunale la risoluzione del concordato preventivo per inadempimento ex art. 186 L.F. ed ha assegnato loro il termine di trenta giorni dalla comunicazione per manifestare la relativa volontà, allegando la relazione del Liquidatore e la relazione ex art. 185 comma 1 L.F. del Commissario;

- che con comunicazione del 22.04.2026 il sottoscritto Commissario ha poi invitato la società debitrice a manifestare il parere in merito alle osservazioni del Liquidatore ed in merito alla prosecuzione della procedura concordataria secondo le modalità prospettate;

tanto premesso, il sottoscritto

comunica

alla S.V. quanto appresso.

In data 08.05.2026, il legale rappresentante della S.I.L.C. S.p.A., dott. Giovanni Pietro Morrone, ha comunicato al sottoscritto di condividere la proposta del Liquidatore ed il relativo parere del Commissario e di essere d'accordo per la prosecuzione dell'esecuzione del piano concordatario nei termini prospettati.

In data 18.05.2026 il creditore INPS ha comunicato il parere favorevole alla proposta del Liquidatore di proseguire l'esecuzione del piano concordatario.

Nessun altro creditore ha manifestato nel termine assegnatogli la volontà di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento ex art. 186 L.F.

Si allegano: decreto del G.D. del 03.04.2026; relazione del Commissario ex art. 185 L.F. del 20.04.2026; comunicazioni ai creditori del 22.04.2026 con ricevute di consegna; comunicazione alla società debitrice del 22.04.2025; parere favorevole della società debitrice del 08.05.2026 alla prosecuzione dell'esecuzione del concordato; parere favorevole dell'INPS del 17.05.2026 alla prosecuzione dell'esecuzione del concordato.

Distinti ossequi.

Cosenza/Castrovillari, 1 giugno 2026

Il Commissario Giudiziale

Avv. Stefano Gottuso